

L.R. n. 34 del 6 agosto 2012.

Modifiche allo Statuto della Regione Calabria. Approvata dal Consiglio regionale nel medesimo testo: in prima lettura con Delib.C.R. 19 settembre 2011, n. 131 (maggioranze: Consiglieri assegnati 50, maggioranza assoluta 26, presenti e votanti 49, a favore 49); in seconda lettura, con Delib.C.R. 12 marzo 2012, n. 160 (maggioranze: Consiglieri assegnati 50, maggioranza assoluta 26, presenti e votanti 49, a favore

Art. 1 *Modifica dell'art. 26.*

1. Il comma 2 dell'*articolo 26 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25* è sostituito dal seguente:

"2. Nel Regolamento interno del Consiglio regionale sono istituite e disciplinate la Giunta delle elezioni e la Giunta per il Regolamento".

Art. 2 *Commissioni permanenti.*

1. Il comma 1 dell'*articolo 28 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25* è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio regionale istituisce al suo interno Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia. Il Regolamento interno ne disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento."

Art. 3 *Modifiche dell'art. 35.*

1. Al comma 4 dell'*articolo 35 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25*, le parole "a quattro unità" sono sostituite dalle parole "a due unità".

2. Il comma 10 dell'*articolo 35 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25* è abrogato.

Art. 4 *Differimento dell'efficacia della legge.*

1. Gli *articoli 1 e 2* producono i loro effetti a decorrere dal rinnovo del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza della nona legislatura del Consiglio regionale.

2. L'*articolo 3* produce i suoi effetti a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.